



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

37122 VERONA – Corte Giorgio Zanconati n.1

Prot. n. 5806/1.2.1-3

Verona, 1- 3 DIC. 202⁵

*All'Ordine degli Avvocati
di Verona*

*All'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili
di Verona*

Oggetto: Contributo Unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Rif. nota DAG del 08/10/25 n.187516.U

La Presidente della Seconda Sezione civile e il Dirigente amministrativo

- vista la nota del Ministero della Giustizia DAG del 8/10/25 n.187516.U, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile;
- rilevato che, nel dare risposta ad un quesito riguardante il contributo unificato dovuto nell'ipotesi di ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alla liquidazione contenente una domanda principale ed altra subordinata, ha affermato che il procedimento unitario disciplinato nel Titolo III del Codice della Crisi non può essere parificato ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., con la conseguenza che il contributo unificato è dovuto, non in misura fissa ex art. art. 13, comma 1, lett. b), del D.p.r. n. 115/2002, ma, in base ai principi generali stabiliti da tale decreto, **in ammontare commisurato al valore della causa, determinato ai sensi del codice di procedura civile**, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.p.r. n. 115/2002;
- considerato che, con specifico riferimento al quesito proposto, la citata nota ministeriale ha altresì e conseguentemente affermato che, nel caso in cui la domanda del ricorrente richieda l'attivazione di più strumenti, uno subordinato all'altro, il contributo unificato deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., e quindi sommando tra loro il valore

delle rispettive domande secondo la dichiarazione resa dalla parte nell'atto introduttivo

DISPONGONO

che i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo e concordato semplificato) ed alla liquidazione giudiziale, devono essere considerati procedimenti ordinari e pertanto scontano il pagamento del contributo unificato non più in maniera fissa, ma nell'ammontare commisurato al valore della causa;

che, nell'ipotesi in cui con un medesimo ricorso la parte chieda l'attivazione di più strumenti di risoluzione della crisi/liquidazione, uno subordinato all'altro, il contributo unificato dovuto deve essere determinato sommando tra loro il valore delle rispettive domande;

che i ricorsi introduttivi dei predetti procedimenti dovranno **obbligatoriamente** contenere la dichiarazione di valore della controversia ed il pagamento del contributo unificato sarà commisurato al valore della causa dichiarato, secondo quanto disposto dal medesimo art. 13 T.U.; **in caso di omissione della dichiarazione** l'ufficio dovrà applicare, ex art. 13, comma 6, T.U. cit., il valore massimo previsto dal comma 1, lettera g) dello stesso articolo. Si precisa che le disposizioni sopra indicate dovranno applicarsi anche ai procedimenti del CCII previsti dagli artt. 67 e seguenti (ristrutturazione dei debiti del consumatore), 74 e ss. (concordato minore), 268 e ss. (liquidazione controllata) nonché al concordato semplificato dell'impresa minore ed al procedimento di accertamento dello stato di insolvenza anteriore e/o successivo alla liquidazione coatta amministrativa.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e si provveda alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio.

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Montecalvo



La Presidente della Seconda Sezione Concorsuali

Dott.ssa Monica Attanasio

